

## Comunicato stampa

**Data:**  
19 Dicembre 2016

**Embargo:**  
---

**Contatto:**  
Vinzenc Mathys, portavoce  
tel. +41 (0)31 327 19 77  
[vinzenc.mathys@finma.ch](mailto:vinzenc.mathys@finma.ch)

# La FINMA pubblica le circolari in materia di rischi di credito e di pubblicazione

**L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA pubblica le circolari riviste in materia di rischi di credito e di pubblicazione da parte delle banche. In tal modo, da una parte, adegua la determinazione dei fondi propri delle banche necessari per i rischi di credito agli ulteriori sviluppi delle norme internazionali; dall’altra, le prescrizioni riviste nell’ambito delle disposizioni *too big to fail* vigenti in Svizzera per le banche di rilevanza sistemica si riflettono nella pubblicazione.**

Lo standard bancario internazionale di Basilea III comprende norme riviste per quanto riguarda le disposizioni in materia di fondi propri per le banche nei settori dei derivati, degli investimenti in fondi e della cartolarizzazione. Il Consiglio federale ne ha stabilito l’attuazione con un adeguamento dell’Ordinanza sui fondi propri. La FINMA emana ora le relative disposizioni d’esecuzione nella nuova Circolare 2017/7 «Rischi di credito – banche». La circolare è stata sottoposta a un’[indagine conoscitiva](#) ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2017 al termine di un periodo di transizione di un anno.

Le disposizioni svizzere *too big to fail* entrate in vigore il 1° luglio 2016 e successivamente riviste hanno reso necessario un adeguamento delle rispettive norme nella Circolare 2016/1 «Pubblicazione – banche». Anche questa circolare è stata sottoposta a un’[indagine conoscitiva](#) ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2017, mentre le norme riviste in materia di pubblicazione troveranno applicazione con effetto dal 31 dicembre 2016.

Gli ambienti interessati hanno accolto con favore entrambi i progetti di revisione presentati per l’indagine conoscitiva. La FINMA ha potuto integrare la maggior parte delle proposte di modifica pervenute. Quanto ai rischi di credito, queste ultime riguardavano in particolare la proroga del periodo di transizione da sei a dodici mesi, oltre alla possibilità concessa anche alle banche medie della categoria di vigilanza 3 di applicare gli approcci semplificati sviluppati dalla FINMA per derivati e investimenti in fondi, purché le loro attività relative a tali prodotti siano irrilevanti. Non è stato preso in considerazione un riconoscimento ancora più ampio delle polizze di assicurazione sulla vita rispetto alla bozza sottoposta a indagine conoscitiva, in quanto non conciliabile con le norme di Basilea III. In merito alla pubblicazione, invece, si è tenuto conto di tutte le proposte materiali di modifica.